




I REGOLAMENTI PROVINCIALI :
N. 78



PROVINCIA DI PADOVA



***REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO
DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE, DI STUDIO
O DI RICERCA
E DI CONSULENZE***



Approvato con D.G.P. del 18.2.2008 n. 58 reg., modificato con D.G.P. del 18.3.2010 n. 66 reg. e con D.G.P. del 22.4.2010 n. 96 reg..

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione dell'art. 3, co. 56, della L. 244/2007, fissa, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione.
2. Le presenti disposizioni regolamentari, quindi, non si applicano:
 - a) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni;
 - b) agli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudi o di pianificazione e progettazione urbanistica in quanto disciplinati dall'apposita normativa;
 - c) agli incarichi di cui all'art.90 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - d) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate;
 - e) agli appalti ed alle esternalizzazioni di servizi di cui al D.Lgs. 163/2006 necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;
 - f) agli incarichi conferiti ad esperti esterni o interni in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara in quanto disciplinati da specifiche norme di legge;
 - g) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Art. 2 Incarichi individuali di lavoro autonomo

1. Per esigenze rientranti nelle mansioni del personale in servizio, cui non è possibile far fronte con quello disponibile, l'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3

Competenza per l'affidamento degli incarichi

1. I dirigenti, nell'ambito della attività contrattuale dell'Ente, compiono gli atti gestionali ed esecutivi anche a rilevanza esterna, secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore e dai regolamenti.
2. Spettano ai dirigenti:
 - a) l'affidamento degli incarichi di importo stimato, al netto di contributi ed IVA, fino a 20.000 Euro, sentito l'Assessore competente od il Presidente;
 - b) l'affidamento degli incarichi di importo stimato, al netto di contributi ed IVA, da 20.000,01 fino a 100.000 Euro, sentita la Giunta.
3. Il Dirigente provvede con propria determinazione ad affidare l'incarico ed approvare l'impegnativa professionale o la relativa convenzione, nonché ad impegnare la spesa necessaria.
4. Nella determinazione di affidamento il Dirigente deve dichiarare che il personale in servizio disponibile non è sufficiente per espletare le attività oggetto dell'incarico affidato all'esterno.

Art. 4

Elementi minimi dell'incarico

1. Lo schema di impegnativa o la convenzione devono contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) la descrizione dettagliata dell'oggetto della prestazione professionale richiesta;
 - b) se trattasi di incarico conferito a libero professionista, od incarico di natura occasionale, o di collaborazione coordinata o continuativa;
 - c) gli elaborati ed ogni altro documento necessario per l'assolvimento dell'incarico;
 - d) l'importo complessivo presunto della prestazione e le modalità di pagamento;
 - e) i termini per lo svolgimento della prestazione e le eventuali penalità conseguenti all'inosservanza degli stessi;
 - f) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
 - g) il divieto all'incaricato di intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato;
 - h) la proprietà e l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte della Provincia dei progetti e degli elaborati consegnati nonché di eventuali programmi applicativi (software) sviluppati su incarico della Provincia;
 - i) l'acquisizione, ove possibile, della copia sorgente e della documentazione tecnica relativa agli elaborati nel caso di programmi e procedure software;
 - j) le cause di risoluzione per inadempimento e l'eventuale ricorso al Foro di Padova per la

soluzione delle controversie.

Art. 5

Modalità di affidamento degli incarichi

1. L'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento avviene previa pubblicazione sul sito Web dell'Ente di un Avviso di qualificazione e successiva formazione di un elenco di soggetti qualificati.
2. La qualificazione dei soggetti che presenteranno domanda di inclusione nell'elenco sarà organizzata con suddivisione nelle diverse tipologie indicate nell'Avviso, all'interno delle quali i soggetti saranno riportati in ordine alfabetico.
3. La domanda di inclusione nell'elenco conterrà l'indicazione dei titoli di studio o professionali posseduti e degli eventuali ulteriori elementi che il richiedente riterrà di precisare.
4. Il sistema di qualificazione per la formazione dell'elenco è di tipo aperto, senza termine di scadenza per la presentazione delle domande, non dà luogo ad alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o trattativa privata, né a graduatorie, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito.
5. Ciascun incarico sarà affidato procedendo di volta in volta alla scelta tra i soggetti inclusi nell'elenco, valutando la congruità delle competenze ed attitudini del candidato in rapporto alle specifiche ed effettive prestazioni da svolgere. Il Dirigente, prima del conferimento dell'incarico, potrà effettuare ogni più opportuna verifica circa la corrispondenza e veridicità di quanto dichiarato nella domanda in ordine all'effettivo possesso dei requisiti da parte dei singoli soggetti.
6. Possono essere esclusi dall'esperimento di procedure comparative gli affidamenti di incarichi indicati al punto 7 della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'11/3/2008.

Art. 6

Modalità di svolgimento

1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito, all'incaricato potrà essere concessa la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti, l'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi ed apparecchiature informatiche della Provincia.
2. Potrà essere, altresì, consentito all'incaricato di avvalersi di uno o più collaboratori di sua fiducia, pur rimanendo unico referente della responsabilità dell'incarico conferitogli.
3. Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione del servizio affidatogli nel termine a lui assegnato e secondo quanto stabilito nella convenzione o contratto, è in facoltà della Provincia

revocare l'incarico con adeguato preavviso, pagando il compenso dovuto per la prestazione svolta fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca.

Art. 7 **Corrispettivi per gli incarichi**

1. La corresponsione dei corrispettivi dell'incarico professionale viene effettuata di norma al termine dell'incarico. L'atto di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenza predeterminata nel corso dell'espletamento dell'incarico.
2. In ogni caso il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla verifica, da parte del Dirigente, del corretto e puntuale adempimento dell'incarico da parte dell'affidatario ed alla attestazione della sua regolare esecuzione, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Art. 8 **Programma per incarichi di studio o ricerca e consulenze**

1. L'affidamento degli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione, viene effettuato nel rispetto di un Programma approvato dal Consiglio Provinciale, che costituisce oggetto di apposita deliberazione consiliare.
2. Agli effetti del presente articolo, per incarichi di studio o ricerca e consulenze si intendono:
 - a) incarichi consistenti nello svolgimento di un'attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse dell'Amministrazione, che si concluda con la consegna di una relazione scritta finale di illustrazione dei risultati, contenente le soluzioni proposte, ovvero di schemi di atti amministrativi o normativi;
 - b) incarichi di ricerca, cioè incarichi nei quali lo svolgimento delle prestazioni presuppone la preventiva definizione da parte dell'Amministrazione di un programma, nel quale sono specificati in modo articolato materie ed obiettivi che costituiranno oggetto dell'attività di approfondimento dell'incaricato;
 - c) incarichi per consulenze, consistenti in prestazioni professionali di esperti finalizzate a rendere per iscritto pareri, valutazioni, espressioni di giudizi in materie specifiche.

Art. 9 **Limite di spesa**

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze è indicato, con riferimento a ciascun Settore dell'Ente, nel Piano Esecutivo di Gestione e nelle sue eventuali successive variazioni.

Art. 10
Pubblicità

1. I provvedimenti di incarico di cui al presente Regolamento, completi di indicazione dei soggetti percettori, ragione dell'incarico ed ammontare assegnato, vengono pubblicati sul sito Web della Provincia ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 54, della L. 244/2007.

Art. 11
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni in materia di affidamento di incarichi per servizi contenute nel D.Lgs. 163/2006 e relative norme regolamentari di attuazione, nonché nel *Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti* e nel *Regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia*.

Art. 12
Disposizione finale

1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.